

2940 / 15

ESENTEDAZIONE
Art. 25.10 c.c. - L. n. 1.81 N. 689

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE 1^

Il Giudice di Pace avv. Saverio Antonio ROMANO

nella causa iscritta al n.75017/14 R.G.

TRA

~~XXXXXXXXXX~~, C.F. ~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in ~~XXXXXXXXXX~~ - ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ Avv. Laila Perciballi che lo rappresenta e difende;

Ricorrente

CONTRO

~~XXXXXXXXXX~~, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dal
funzionario delegato dott. Lorenzo Romani,

Resistente

OGGETTO : Opposizione avverso verbale n. 13140004945 del 03.01.2014

Conclusioni come da verbale in atti

All' udienza del 21.01.2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' opposizione è infondata e va quindi rigettata in quanto le argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise per i seguenti motivi:

1-Non sussistono motivi di illegittimità del verbale di accertamento di violazione che ha generato l'emissione dell' ordinanza atteso che il predetto è stato redatto, contestato e notificato in conformità a quanto previsto dagli art. 201 del c.d.s. e 385 Reg. Att. C.d.s.;

2-il verbale di accertamento di violazione gode, ex art. 2700 c.c., di fede privilegiata contrastabile esclusivamente con la proposizione della querela di falso e, pertanto, "nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono state attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti" (Cass.Sez. U., 23.06.09 n.17355).

3-L' art. 201, comma 1 bis del c.d.s. prevede espressamente la non obbligatorietà della contestazione immediata in caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;

4-La notifica del verbale di accertamento di violazione privo della sottoscrizione autografa degli agenti accertatori è del tutto legittima, in quanto, l'atto opposto, redatto con sistemi meccanizzati e/o di elaborazione dati, è conforme a quanto disposto dagli artt. 383, co.4 e 385 ,commi 3 e 4 del Reg. di Att. Al c.d.s. nonché dall' art. 3, comma 2 del D.Lvo 39/93, a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, l' indicazione a stampa del soggetto responsabile sostituisce, a tutti gli effetti, la firma autografa (Cass. Civ. Sez. I, 06 marzo 1999 n. 1923).

-Che, pertanto, il ricorrente è tenuto al pagamento della sanzione irrogata;

-che le spese del giudizio devono essere compensate per la mancata partecipazione dell' Ente opposto all' udienza di trattazione;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e conferma la validità e l'efficacia del provvedimento impugnato, mantenendo la sanzione pecuniaria al minimo edittale di euro 162,00, oltre euro 13,88 per spese procedurali e di notifica.

Spese compensate.

Roma,21.01.2015

Il giudice di pace

Dott. Saverio A. ROMANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



10.2.15
GIUDIZIARIO
Gennara Riccardi